

21829.17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MASSIMO DOGLIOTTI	Presidente
MAGDA CRISTIANO	Consigliere - Rel.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere

Onorari avv. in cause identiche non riunite.

Ud. 27/04/2017 CC  
Cron. 21829 - e.l.  
R.G.N. 12583/2012

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12583/2012 proposto da:

Antonio (c.f.

, giusta procura a

marginale del ricorso.

**-ricorrente -**

contro

Fallimento Terme S.r.l.

**- intimato -**

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11/04/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;  
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

ORD.  
280  
2017

### **RILEVATO CHE:**

Il Tribunale di Roma, con decreto dell' 11.4.012, ha respinto il reclamo proposto dall'avv. Antonio C. contro il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento di Terme s.p.a. aveva liquidato gli onorari dovutigli quale difensore della procedura concorsuale, nel procedimento ex art. 26 l. fall. promosso da SGC – Società Gestione Crediti PB s.p.a., nella misura del 20% di quelli già riconosciutigli per le difese svolte in un altro, analogo procedimento ex art. 26 cit., promosso da Aspra Finance s.p.a.

Il tribunale ha rilevato che i due reclami erano stati proposti dalle banche creditrici contro il medesimo provvedimento del G.D. e presentavano le medesime questioni di fatto e di diritto, tanto da aver consentito al legale nominato di depositare due distinte memorie difensive aventi contenuto sostanzialmente identico. Ha pertanto ritenuto che, benché i procedimenti, chiamati alla medesima udienza, non fossero stati formalmente riuniti in quanto le reclamanti avevano rinunciato alle impugnazioni, il G.D. avesse correttamente fatto applicazione dell'art. 5, 4° co., del DM n. 127/04 che, nell'ipotesi in cui l'avvocato difenda più parti in un unico processo, o in quella di riunione di cause, prevede che l'onorario sia unico ed aumentato del 20% per ogni parte oltre la prima. Ha inoltre escluso che, secondo quanto richiesto in subordine dal reclamante, la maggiorazione del 20% andasse operata tenuto conto del valore complessivo dei due procedimenti.

Il decreto è stato impugnato dall'avv. con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

### **RITENUTO CHE:**

Con il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 5, 4° co. D.M. n. 127/04, il ricorrente sostiene, che, non essendo mai intervenuta la riunione, gli onorari avrebbero dovuto essergli liquidati in misura piena, tenuto conto del valore della domanda di SGC s.p.a.; deduce, in subordine, che il giudice del merito avrebbe dovuto determinare il compenso quantomeno nella misura del 20% del valore cumulato delle due domande.

La prima delle due censure nelle quali si articola il motivo è fondata.

L'art. 5, 4° co. del D.M. n. 127/04 stabilisce (per ciò che in questa sede interessa) che « *qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone, aventi la stessa posizione processuale, l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% ...*» e, più avanti, che « *la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione ...*» .

Non v'è dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinché l'onorario possa essere aumentato in misura percentuale, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, è che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a più processi che, benché separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti.

Nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l'avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralità di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non può che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento; né, in tal caso, l'onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) può essere determinato nella misura del 20% di quello già liquidato per la prima di esse che sia stata definita (o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto ad emettere il primo provvedimento di liquidazione): il chiarissimo tenore testuale del secondo periodo della disposizione (dal quale si ricava, *a contrario*, che la stessa non può trovare applicazione prima della riunione) esclude infatti che la sua operatività possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all'ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta.

L'assunto del tribunale trova, peraltro, smentita anche in un argomento di carattere sistematico, atteso che l'art. 5, 4° comma, delle tariffe approvate con DM n. 392/90 prevedeva la possibilità di liquidare un unico onorario nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralità di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un provvedimento formale di

riunione, e che tale previsione non è più contenuta né nelle tariffe approvate col DM n. 127/04, né in quelle precedenti, approvate col DM. n. 585/94, che hanno significativamente introdotto la regola opposta (cfr. in motivazione, con riferimento al DM n. 585/94, Cass. nn. 26089/05, 17354/02).

Infine, va rilevato che l'errata applicazione dell'art. 5, 4° comma del ridetto DM n. 127/04 ad una fattispecie in esso non contemplata ha condotto il tribunale a determinare il valore di entrambi i giudizi sulla scorta di una scelta discrezionale, non consentita in materia, ovvero ad assumere quale onorario base, da maggiorare nella misura del 20%, quello relativo al giudizio di minor valore, solo perché liquidato per primo dal giudice delegato.

All'accoglimento della censura sin qui esaminata conseguono la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio del procedimento al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: l'art. 5, 4° comma del DM n. 127 del 2004, che presuppone la liquidazione di un unico onorario, non può trovare applicazione nel caso in cui l'avvocato difenda la medesima parte contro più parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.

Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Restano assorbite sia la censura illustrata in via subordinata nel primo motivo, sia quella prospettata nel secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbite le ulteriori censure; cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Roma, 27 aprile 2017. Depositato in Cancelleria

il 20 SET 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Caldarola

Il Presidente  
Franca Caldarola